

ALLEGATO (3)

Vai alla nota

INPS

COOPERATIVE DPR 602/1970 - Iscritte nell'albo Informatico
Commercio

Decorrenza dal: 01/01/2017

Forme Assicurative	Operai soci		Operai non soci		Impiegati soci		Impiegati non soci		Dirigenti	
	Totale	Dip.	Totale	Dip.	Totale	Dip.	Totale	Dip.	Totale	Dip.
FPLD	33,00	9,19	33,00	9,19	33,00	9,19	33,00	9,19	33,00	9,19
ASPI/NASPI	1,61	-	0,45	-	1,61	-	0,45	-	0,45	-
TFR	0,20	-	0,20	-	0,20	-	0,20	-	0,20	-
Malattia	1,28	-	2,44	-	1,28	-	2,44	-	-	-
TOTALE	36,09	9,19	36,09	9,19	36,09	9,19	36,09	9,19	33,65	9,19

+ 0,65 Fondo RE DJALF

36,74

Note alla tabella

COOPERATIVE D.P.R. 602/1970

Contributo addizionale CIG

A decorrere dal 1° settembre 2015, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

In precedenza le imprese che si avvalevano di interventi di integrazione salariale dovevano versare, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni, un contributo addizionale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti. Il contributo addizionale non era dovuto quando l'integrazione salariale era corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Contributo Fondo di integrazione salariale (ex Fondo di solidarietà residuale)

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stato istituito per l'Inps il Fondo di solidarietà residuale per il sostegno del reddito al quale le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale e per le quali non sussiste l'obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà ovvero che non rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti, se impiegavano mediamente più di quindici dipendenti, dovevano versare un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Era previsto, inoltre, un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che aveva usufruito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Per la verifica delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale si veda il messaggio INPS 12 novembre 2014, n. 8673.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e l'aliquota di finanziamento è fissata:

- allo 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

- allo 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15 dipendenti.

Il contributo è dovuto per tutti i dipendenti, ad esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio, ed è ripartito in 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Connessa all'utilizzo delle prestazioni, è stabilita, inoltre, una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, pari al 4% della retribuzione persa.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale:

a) i settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle medesime finalità del Fondo di integrazione salariale;

b) i settori per i quali sono stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ovvero settore dell'artigianato e della somministrazione di lavoro;

c) gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, destinatari dei trattamenti delle integrazioni salariali agricole.

Per la verifica delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo si veda la circolare INPS 9 settembre 2016, n. 176.

Contributo addizionale ASPINASPI

Per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in essere alla data del 1° gennaio 2013 è dovuto dai datori di lavoro un contributo addizionale pari all'"1,40% (art. 2, comma 28, L. 28 giugno 2012, n. 92).

Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Contributo I.v.s.

Le cooperative che versano l'i.v.s. sulle retribuzioni effettive compensano l'aumento dell'aliquota pensionistica pari al 4,43%, che per la generalità dei datori di lavoro è avvenuto il 1° gennaio 1996, mediante una detrazione graduale nel periodo 1997-2012, da esporre con il codice R250 nel quadro D, pari a:

- 4,43% per il 1996;
- 3,93% per il 1997 ed il 1998;
- 3,43% per il 1999 ed il 2000;
- 2,93% per il 2001 ed il 2002;
- 2,43% per il 2003 ed il 2004;
- 1,93% per il 2005 ed il 2006;
- 1,43% per il 2007 ed il 2008;
- 0,93% per il 2009 ed il 2010;
- 0,43% per il 2011 ed il 2012.

Albo informatico delle società cooperative

L'albo delle società cooperative, istituito dall'art. 3 del D.M. 23 giugno 2004, ha sostituito i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione.

L'albo è gestito con modalità informatiche dal Ministero delle Attività produttive.

L'iscrizione nell'albo costituisce condizione fondamentale per poter fruire delle agevolazioni contributive, tributarie e di altra natura previste dalla legge.

Contributo di maternità

Dal 1° aprile 2006, la legge 24 febbraio 2006, n. 104 estende la tutela previdenziale relativa alla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Da tale data, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo per l'assicurazione per la maternità sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 in considerazione dei diversi settori produttivi. Per alcuni settori l'aliquota potrà risultare azzerata o ridotta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 120, L. n. 388/2000 ed a seguito della riduzione del costo del lavoro ex art. 1, commi 361 e 362, L.

n. 266/2005.

Contributo di solidarietà ex D.L. n. 201/2011

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 è richiesto un contributo di solidarietà dello 0,5%, a carico del lavoratore che al 31 dicembre 1995 poteva vantare un'anzianità contributiva pari a 5 anni nelle seguenti Gestioni contributive: ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI e Fondo volo.

TABELLA CONTRIBUTI IMPI

	tabella comp. DPA 602/1970 COMMERCIO iscritta nell'Albo Informatico	
36,08	contributi c/dip.	tagliare
9,19	comp. Tesoreria	tagliare
0,2	comp. Fondi prev.	tagliare
0,28		
0,43	fondo residuale	aggiungere
26,85	totale contributi carico ditta	

5. Modalità operative per il conguaglio della quota di trattamento al fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria erogate dal datore di lavoro.

5.1. Conguaglio trattamento fine rapporto

I datori di lavoro, come previsto al punto 7 della "Parte Prima", conguagliano le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori, espandendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione "PFI0" avente il significato di "rec.prest.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria".

Qualora il totale delle prestazioni ecceda l'ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria riferito al mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull'ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione "PFI0" avente il significato di "rec.prest.TFR su contrib.prend.a assic.".

5.2. Conguaglio anticipazioni sul TFR

Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi interamente copertura negli accantonamenti effettuati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come previsto al punto 7 della Parte Prima, conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, espandendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione "PA10" avente il significato di "rec.antic.TFR su contrib.Fondo di Tesoreria".

Qualora il totale delle anticipazioni ecceda l'ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell'anticipazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull'ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione "PA10" avente il significato di "rec.antic.TFR su contrib.prend.a assic.".

Ai fini delle operazioni descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di inadempienza, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l'ammontare della contribuzione dovuta adempita debba risultare, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.

Il presente è in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 30 del 28 febbraio 2007, di cui al punto 1.1 del piano di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 244 del 30 settembre 2007, che, per la parte di attuazione concernente gli aspetti di lavoro, stabilisce che i lavoratori che decidono il TFR rimborsato a previdenza complementare ovvero lo trattano con il Fondo di Gestione posto dal DUE.

In particolare il suddetto comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro, dove applicati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di gestione prevista dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti inquadri), nella stessa percentuale di TFR rimborsato trasferito alle forme previdenziali complementari e al Fondo di Tesoreria.

Con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l'operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, contribuivano già passivamente al TFR a previdenza complementare.

Con la presente vengono fornite indicazioni operative per la fruizione della solera complementare connessa a contributi a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di gestione effettuati in seguito alla scelta manifestata dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2 (9).

6.1. Espero dei contributi ex art. 2 L. 29/82 a seguito di contributi a previdenza complementare.

I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all'esercizio dell'opzione, fruire della quota di espero spettante, in sede di conguaglio dei contributi manifestando dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- confermando ad espere i contributi nel quadro "BAC" della denuncia DM10/2 corrispondenti dell'aliquota 0,20% e 0,40%;
- determinando la percentuale di espero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR

I nuovi contenuti dei regolamenti "de minimis" avranno incidenza su tutte le disposizioni in cui, ai fini dell'accesso a particolari misure, la legge e/o la prassi postulano il rispetto della disciplina sugli aiuti minori "de minimis" (a titolo di esempio lo sgravio in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016 da aziende fino a 9 addetti, ex art. 22 della legge n. 183/2011[13]; l'incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti destinatari/fruttori dell'Indennità ASPI, ex articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013[14]).

La materia sarà oggetto di successivi specifici chiarimenti.

5) Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del TFR.

In materia di misura compensativa alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l'esonero del versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2013 in misura pari allo 0,27%, a far tempo dall'anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore - in misura pari allo 0,28%[15].

6) Disposizioni in materia di sgravi.

6.1) Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.

In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, va osservato che l'articolo 10, c. 2, del DL 31 agosto 2013, n. 102 (L. 28 ottobre 2013, n. 124), ha previsto che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrono dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228[16], si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno in corso, il decreto attuativo - utile a disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - è emanato entro il mese di febbraio.

Sulla materia potranno essere fornite maggiori precisazioni dopo l'emanazione del previsto decreto ministeriale.

6.2) Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.


Si ricorda che, l'articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 ha rimodulato la misura del benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge

TROVA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



INPS Servizi



Direzione Centrale Prestazioni e Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 02/09/2014

Al Dirigenti centrali e periferici
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 100

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali
Al Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO:

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residua. Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

1. Il quadro normativo
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Ambito di applicazione
 - 3.1 Settore e tipologie del datore di lavoro
 - 3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro
4. Prestazioni
5. Finanziamento delle prestazioni

- 6. Adempimenti procedurali
- 6.1. Codifica Aziende
- 6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Unilemens
- 6.3 Contributo addizionale
- 7. Ricorsi amministrativi
- 8. Istruzioni contabili

1. Il quadro normativo

L'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato n. 1), e successive modifiche ed integrazioni, intitolato "Tutela in costanza di rapporto di lavoro", ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).

In alternativa e con riferimento ai settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, prevista dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali part).

Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla legge stessa, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che abrogano i decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi fondi.

In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati commi 4 e 14, l'articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'attivazione di un fondo di solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il comma 19-ter dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dell'obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le menabilità sospese.

In attuazione della previsione dell'articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79143 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l'Inps il suddetto Fondo residuale (allegato n. 2).

2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l'obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio (art. 6 del decreto citato).

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanze, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 29 e 30, della Legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comitato amministratore del fondo è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero

dell'Economia e Finanze. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 2 e 3 del citato decreto.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell'Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Legge n. 92/2012.

3. Ambito di applicazione

3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro

Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell'articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l'istituzione per le "imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale".

Rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell'individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussista l'obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 o Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Si osserva che l'articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012, prevede che le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all'emanazione di iniziative normative ad opera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l'individuazione e definizione degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relative ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La normativa dell'art. 3 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2, dell'art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche - che sono iscritti alle predette casse pensionistiche per aver esercitato, all'atto della depubblicizzazione dell'ente, l'opzione per il regime previdenziale preesistente.

Il comma 19-bis dell'articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede che qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 3, le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell'organico aziendale come parti di un'unica unità lavorativa, secondo la specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nei determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

4. Prestazioni

Al lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, delle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio della sospensione o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

La misura dell'assegno ordinario è pari all'integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l'applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle modalità di presentazione delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dell'impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell'impresa richiedente, e nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d'azienda.

Le prestazioni concesse dal Fondo non possono comunque essere erogate in carenza di disponibilità.

Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall'Istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.

La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva nelle misure di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992.

5. Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrino nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Al contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, comprese l'articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

6. Adempimenti procedurali

6.1. Codifica Aziende

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal CA "07", che, dal 1/1/2014, assume il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.L. n. 79141/2014 (Fondo

solidarietà residuale)*.

A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione "00" (zero 0) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l'eventuale attribuzione del codice "00" sul Casetto previdenziale Aziende.

Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione "00" il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 3.2.

Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l'attribuzione del codice di autorizzazione "20" che assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo relativi al Fondo solidarietà residuale".

Nel caso in cui l'impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall'Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando - all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

In <CausaleADebito> il codice "M131" che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
In <Ritribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
In <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,5% dell'imponibile.

Il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge.

Invece, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 25/3/1993, approvata con D.M. n. 7/10/1993, circolare n. 292 l. 23/12/1993, punto 1).

Con riferimento a tali mensilità, l'importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell'1% (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013) computati dal 7/08/2014 - giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale - e fino alla data di versamento.

Al fini del versamento degli interessi legali, le aziende valorizzeranno - all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
In <CausaleADebito> il codice "Q900" avente il significato di "Oneri accessori al tasso legale" in <SommaADebito> l'importo degli interessi legali.

A decorrere dal mese di ottobre 2014, al fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Non saranno, pertanto, più previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 10/2014, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.

6.3. Contributo addizionale.

Al fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell'assegno ordinario.

7. Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per la materia di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell'INPS.

8. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà residuale, costituito con Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, in attuazione della previsione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata istituita la seguente Gestione:

"FR - Fondo di solidarietà residuale di cui all'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014.
In seno alla quale è stata istituita la contabilità separata:

"FRR - Gestione assicurativa e ripartizione".

Al fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende, rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in parola, per il finanziamento di detto Fondo e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo 6.2), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 3):

FRR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FRR21170 per il contributo ordinario di competenza dell'anno in corso.

La procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente ai conti FRR21110 e FRR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell'anno in corso. Pertanto, le somme versate per la regolarizzazione dei periodi gennaio - settembre 2014 ed evidenziate nel flusso Uniemens con il codice "M131", andranno imputate al citato conto FRR21170.

Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all'atto di scioglimento della riserva di cui al paragrafo 6.3 della presente circolare.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Nori

All. n.1 -Articolo 3 Legge 92/2012
All. n.2 -D.M. di istituzione fondo
All. n. 3 -Variazioni al piano dei conti

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3



INPS COMUNICA L'ISTITUTO CONCORSI E GARE UFFICIO STAMPA MODULISTICA BANCHE DATI CONTATTI SOFTW

Informazioni

Servizi Online

TROVA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati
Documentali

Circolare numero 101 del 03-09-2014



Direzione Centrale Prestazioni e Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 03/09/2014

Al Dirigenti centrali e periferici
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e periferici del Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 101

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e al Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e al Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale

*per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell'articolo 2, comma 27 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

SOMMARIO:

1. Premessa.
2. Ambito di applicazione.
3. Ammontare dell'aliquota e della prestazione.
4. Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento.
5. Istruzioni operative e aspetti procedurali.

1. Premessa.

Il 23 maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 118 il Decreto n. 79412 del 18 febbraio 2014 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto decreto prosegue nell'attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all'estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all'aliquota contributiva ordinaria ASpI dell'1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017.

In particolare, il provvedimento Interministeriale in argomento determina per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le misura delle Indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione.

Con la presente circolare si forniscono le Istruzioni attuative del decreto in argomento.

2. Ambito di applicazione

Rinviano ai riferimenti normativi e alle relative considerazioni svolte nell'omonimo paragrafo "Ambito di applicazione" della circolare INPS n. 144 dell'8 ottobre 2013, emanata in occasione dell'adozione del primo decreto Interministeriale avente pari oggetto che fornisce indicazioni sull'importo delle Indennità in argomento per l'anno 2013, giova ricordare che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Interministeriale di cui in premessa solamente:

- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato,
 - il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato
- là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

3. Ammontare dell'aliquota e della prestazione

Le Indennità ASpI e miniASpI, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale in argomento, sono pertanto liquidate:

- con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40 per cento della misura delle Indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- con riferimento all'anno 2015, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale in argomento, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle Indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- con riferimento all'anno 2016, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale in argomento, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari all'80 per cento della misura delle Indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- con riferimento all'anno 2017, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale in argomento, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 100 per cento della misura delle Indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento

E' possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l'accesso alla Indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta e fino al 2017, secondo la diversa percentuale vigente nell'anno di riferimento.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma e dai decreti attuativi n. 71253 del 2013 e n. 79412 del 2014.

In questo caso, quale che sia l'aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, si procederà secondo le modalità di seguito indicate.

Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individueranno - rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati - le percentuali di settimane a contribuzione ridotta secondo le aliquote effettivamente versate nella misura individuata per ciascun anno solare. In particolare:

- per l'Indennità di disoccupazione ASpI l'individuazione avverrà all'interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per l'Indennità di disoccupazione mini ASpI l'individuazione avverrà all'interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A questo fine la procedura DsWeb sarà opportunamente aggiornata per potere rilevare, ove possibile in modo automatico, i casi in cui si debbano applicare le suddette riduzioni. Dell'avvenuto aggiornamento sarà dato avviso con apposito messaggio.

Al momento, pertanto, la rilevazione e quantificazione di tale numero di settimane, è a cura dell'operatore di sede.

La procedura è stata opportunamente modificata per consentire l'acquisizione dei dati seguenti per la tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del decreto in argomento:

- **Domande di Indennità ASpI:**
 - "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013"
 - e
 - "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014"presenti nelle 52 settimane precedenti la data cessazione del rapporto di lavoro.
- **Domande di Indennità miniASpI:**
 - "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013"
 - e
 - "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014"presenti nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito dell'inserimento di detti numeri di settimane, verrà calcolata la percentuale delle settimane a contribuzione ridotta, rispetto a 52 settimane per le domande di Indennità ASpI, ovvero rispetto alle settimane di lavoro degli ultimi 12 mesi per le domande di Indennità miniASpI.

I dati "Numero settimane a contribuzione ridotta", diversificati per anno, sono pertanto obbligatori se l'operatore di sede ha dovuto indicare la seguente qualifica / categoria per i lavoratori interessati, in quanto il servizio di Precarica dati UniEmens non ha individuato in UniEmens rapporti di lavoro della tipologia in argomento:

- L Soci lavoratori cooperative con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo
- T Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo.

I dati "Numero settimane a contribuzione ridotta", diversificati per anno, possono essere inoltre acquisiti o modificati dall'operatore di sede qualora i dati relativi ai rapporti di lavoro in oggetto presenti in UniEmens non siano aggiornati.

All'esito dell'acquisizione dei dati in procedura sarà liquidata una prestazione ridotta in funzione della presenza di settimane a contribuzione piena e di settimane a contribuzione ridotta e secondo le diverse misure di riduzione previste per ciascun anno.

5. Istruzioni operative e aspetti procedurali. Gestione domande anno 2014 liquidate con percentuale relativa all'anno 2013.

Sulla base di quanto fin qui esposto, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, le Strutture territoriali potranno procedere alla definizione delle domande di Indennità ASpI e miniASpI, relative ai lavoratori appartenenti alle due tipologie sopra individuate, secondo le

modalità indicate nella presente circolare.

Le domande relative a prestazioni in ambito ASpI, già definite nel corso dell'anno 2014 e relative a lavoratori che potevano vantare contribuzione versata nel medesimo anno, dovranno essere riaperte d'ufficio. A tal fine si procederà nel modo di seguito indicato:

- Riaprire la domanda definita mediante l'utility "Variazione ASpI/miniASpI per ricalcolo" presente nel menù Funzioni Riservate;
- Attivare la Variazione della domanda per ridurre le settimane a contribuzione ridotta dell'anno 2013 ed inserire il numero di settimane a contribuzione ridotta dell'anno 2014 nell'apposito campo;
- Attivare il pagamento della prestazione per erogare la differenza dell'indennità dovuta, rispetto a quanto già pagato.

Per le domande non ancora definite, nel nuovo campo denominato "settimane a contribuzione ridotta 2014" andrà acquisito il numero di settimane relativo all'attività di lavoro svolta nel 2014 per la quale è stata versata una contribuzione pari al 40% dell'aliquota versata per la generalità dei lavoratori. Inoltre nel campo "settimane a contribuzione ridotta 2013", dovrà essere controllato ed eventualmente modificato il dato richiesto.

A seguito delle modifiche apportate, la procedura provvederà a riliquidare l'importo in pagamento in misura proporzionale alle aliquote effettive di contribuzione previste per gli anni 2013 e 2014, tenendo conto della distribuzione delle settimane a contribuzione ridotta su ciascun anno.

In relazione al complesso dei dati contributivi la cui combinazione costituisce la premessa per l'individuazione dei lavoratori in questione si fa rinvio, per ogni esigenza di verifica, alle tabelle - fornite con circolare INPS n. 144 del 8 ottobre 2013 - nelle quali sono esposte le caratteristiche dell'azienda (CSC; codice statistico contributivo e C.A.; codice di autorizzazione), nonché gli elementi che individuano il lavoratore in base alla qualifica e all'aliquota versata.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1



INPS COMUNICA L'ISTITUTO CONCORSE E GARE UFFICIO STAMPA MODULISTICA BANCHE DATI CONTATTI SOFTW

Informazioni

Servizi Online

TROVA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati
Documentali

Circolare numero 101 del 03-09-2014



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 03/09/2014

Al Dirigenti centrali e periferici
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e
periferici del Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 101

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale

body oncontextmenu='return false' oncontextmenu='return false' link=blue vlink=purple>
COOP DPR 602/1970 - COMMERCIO ISCRITTE NEI REGISTRI PREFETTIZI

NOTE ALLA TABELLA CONTRIBUTIVA

Dal 1° gennaio 2007

IVS: Dal 01 gennaio 2007 la retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori includendo anche la mensilità aggiuntiva e gli elementi aggiuntivi della retribuzione.

La contribuzione pensionistica (IVS) dal 1 gennaio 1996 ha subito un incremento pari al 4,43% dovuto al passaggio di aliquota dal fondo di contribuzione minore a quello pensionistico (D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito in Legge 28/2/1997, n. 30). L'incremento, così disposto, avendo comportato un aggravamento del costo del lavoro a carico delle cooperative, dovuto alla diversità delle retribuzioni convenzionali di riferimento (art. 4 e art. 6 DPR 602/1970), ha reso necessario un graduale passaggio attraverso uno smorzamento dell'incremento, pari allo 0,50% biennale (D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito in Legge 28/2/1997, n. 30). A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.L.g. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1998, convertito in Legge n. 389/1998).

NETTIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - A decorrere dal 1 gennaio 2006, è istituito il sistema della **NETTIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE** per le aziende che usufruiscono di agevolazione contributive o riduzioni. Le aziende in parola devono applicare l'aliquota contributiva già al netto delle agevolazioni (Messaggio Inps n. 41749/2005).

Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006

Dal 1 Gennaio 2003 (D.Lgs 6/11/2001, n. 423) è previsto un graduale ridimensionamento delle retribuzioni imponibili soggette al contributo pensionistico (IVS), che si situa incrementando l'imponibile giornaliero minimo, previsto per l'assunzione delle 52 settimane di contribuzione, di un importo pari al 2% della differenza tra lo stesso minimo e la retribuzione giornaliera contrattuale.

Le percentuali di incremento graduale della retribuzione imponibile sono le seguenti:

- per l'anno 2003: 2%
- per l'anno 2004: 3%
- per l'anno 2005: 7%
- per l'anno 2006: 100%

Fino al 31 dicembre 2002

L'art. 6 del DPR 602/1970 ha disposto per il versamento dei contributi pensionistici (IVS) l'utilizzo di retribuzioni convenzionali differenziate per anzianità e classe contributiva del lavoratore; il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che la determinazione degli imponibili contributivi venga stabilita da decreti ministeriali divisi per provincia e settore di attività aziendale.

Le retribuzioni convenzionali provinciali devono essere incrementate a gennaio di ogni anno con l'indice ISTAT utilizzato per la perequazione automatica delle pensioni con esclusione dei primi due mesi solari, compreso quello di emanazione del decreto.

NOTE ALLE SINGOLE VOCI CONTRIBUTIVE

Il decreto del 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1 febbraio 2001 un esonero dal versamento dei contributi sociali per i nuclei familiari pari a 0,8 punti percentuali. Qualora il contributo CUAF sia inferiore allo 0,8% è prevista un'ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali sul versamento di altri contributi per prestazioni temporanee, prioritariamente considerando quelli per maternità e disoccupazione. Il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

La riduzione è così applicata:

Operai e impiegati soci

CUAF 0,20 - 0,20 = 0,00%

MATERNITÀ 0,24 - 0,24 = 0,00%

MALATTIA 2,44 - 0,10 = 2,34%

Operai e impiegati non soci

CUAF 0,20 - 0,20 = 0,00%

MATERNITÀ 0,24 - 0,24 = 0,00%

DISOCCUPAZIONE 1,31 - 0,10 = 1,21%

Il decreto del 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1 febbraio 2001 un esonero dal versamento dei contributi sociali per i nuclei familiari pari a 0,8 punti percentuali. Qualora il contributo CUAF sia inferiore allo 0,8% è prevista un'ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali sul versamento di altri contributi per prestazioni temporanee, prioritariamente considerando quelli per maternità e disoccupazione. Il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

La riduzione è così applicata:

Operai e impiegati soci

MALATTIA 2,28 - 1,00 = 1,28%

Operai e impiegati non soci

DISOCCUPAZIONE 1,10 - 1,00 = 0,10%

DISOCCUPAZIONE - Fino al 31 dicembre 1995, l'aliquota era comprensiva del contrib. ass. base (0,01%); con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è stata istituita dalla L. n. 315/1995 una generale ridistribuzione delle aliquote contributive.

MATERNITA' L'art. 49 della Legge 488/99 ha disposto, per il periodo dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, la riduzione del contributo per la maternità nella misura di 0,20 punti percentuali. Per gli anni successivi al 2001, tale riduzione è stata confermata dall'art. 43 della Legge 28/12/2001, n. 448.

TUBERCOLOSI - Fino al 31 dicembre 1995, l'aliquota era comprensiva del contr. ass. base (0,01%). Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e' stata effettuata dalla L. n. 335/1995 una generale redistribuzione delle aliquote contributive (vedi IVS). Il contributo è stato soppresso dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, per coloro che pagano il contributo CUAF nella misura del 2,48%, e dal 1° gennaio 2000, per coloro che pagano il contributo CUAF in misura inferiore.

T.F.R. - Il contributo, istituito con decorrenza 1° luglio 1982 (art. 2, l. n. 297/1982), ha lo scopo di assicurare il trattamento di fine rapporto nel caso di inabilità del datore di lavoro.

Esborso del versamento contributivo per il Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, istituito presso l'Inps (Finanziaria 2007 - articolo 1 comma 764 Legge 296/2006).

S.S.N. - Il contributo è stato istituito (art. 31, Legge 28 febbraio 1986, n. 41), con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e ha cessato di essere dovuto dall'1.1.1998. L'aliquota indicata in tabella si applica sulla retribuzione annua imponibile fino a lire 40.000.000. Sulla parte eccedente, e fino ad un massimale, si applica il contributo di solidarietà, di cui una parte è a carico del lavoratore; i valori sono i seguenti:

Periodi	Massimale	Contributo di solidarietà	
		totale	a carico lavoratore
1.1.1986 / 31.12.1990	100.000.000	4,00%	0,20%
1.1.1991 / 31.12.1992	100.000.000	4,20%	0,40%
1.1.1993 / 31.12.1993	100.000.000	4,60%	0,80%
1.1.1994 / 31.12.1997	150.000.000	4,80%	0,80%

ALiquota AGGIUNTIVA E MASSIMALE CONTRIBUTIVO

ALiquota AGGIUNTIVA - Con decorrenza dal 1 gennaio 1993, sulla parte eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, si applica una quota aggiuntiva dell'1%, a carico del lavoratore, dovuta al FPLD (Legge 14/11/1992, n. 438, art. 3-bis).

Le fasce oltre le quali è dovuto il contributo in questione sono:

- anno 2007 € 40.083,00,
- anno 2008 € 40.765,00,
- anno 2009 € 42.069,00,
- anno 2010 € 42.564,00,
- anno 2011 € 43.042,00;
- anno 2012 € 44.294,00.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO - Per i lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche obbligatorie successivamente al 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo, è fissato un massimale contributivo annuo, ai fini della sola assicurazione pensionistica. Il massimale, rivalutato annualmente (L. 335/95, art. 2, comma 18), è quello sotto riportato:

- anno 2007 € 87.187,00,
- anno 2008 € 88.670,00;
- anno 2009 € 91.507,00,
- anno 2010 € 92.147,00,
- anno 2011 € 93.622,00;
- anno 2012 € 96.149,00.

Filename: H:\tconsul\basileus\News\cestno\2\THINK_PICA\MassimoP\cls15\hks7218.HTML



di MARCO DE SANTIS
Studio consulenti associati
De Fusco

RIFORMA TFR In caso di destinazione del Tfr ai fondi pensione e al fondo tesoreria Previdenza complementare: le misure compensative per i datori di lavoro

L'avvio della riforma della previdenza complementare ha comportato per molte aziende l'obbligo di liberarsi del Tfr maturato dai propri dipendenti per destinarlo, a seconda dei casi, alle forme pensionistiche complementari oppure al fondo di tesoreria Inps. A fronte della perdita di questo importante forma di autofinanziamento sono state previste misure compensative per le aziende tramite le quali l'impresa riduce la contribuzione previdenziale dovuta mensilmente all'Inps. Le misure compensative, a tale riguardo, sono le seguenti:

a partire dall'1.1.2008. In particolare, le ultime 2 misure sono quelle che più da vicino interessano l'operato dei datori in relazione all'elaborazione delle paghe.

Prima misura compensativa
L'esonero dal versamento del contributo destinato al fondo garanzia Tfr è operabile già dall'1.1.2007. Ritengono confermata le istruzioni impartite dall'Inps con circ. n. 23 del 24.1.2007 secondo le quali l'esonero spetta della stessa percentuale di Tfr maturando contributi alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria. L'esonero contributivo viene esposto nel quadro "D" del mod. DM10/2 con i seguenti codici:

L'art. 8 del DL 203/2005 nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria per il 2007. Si tratta, innanzitutto, di un esonero contributivo che si affianca a quello già operativo dall'1.1.2007 in relazione al versamento del contributo al fondo di garanzia Tfr. La misura dell'esonero è stabilita in misura variabile secondo la seguente progressione temporale:

Anno	Percentuale
2006	0,10
2009	0,21
2010	0,33
2011	0,45
2012	0,56
2013	0,67
dal 2014	0,78

La percentuale abbassa il costo del lavoro aziendale determinando la riduzione delle seguenti contribuzioni minori dovute all'Inps:

L'esonero contributivo deve essere applicato alle diverse contribuzioni secondo l'ordine proposto, nel senso che prima di tutto deve essere utilizzata la contribuzione per assegni familiari, e solitamente qualora la stessa risulta insufficiente per la fruizione dell'intera misura compensativa potranno essere ridotte le ulteriori contribuzioni individuali. In ogni caso non possono essere utilizzate le contribuzioni dovute al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 (0,20% ovvero 0,40%) e quelle ex art. 25 legge 645/78 (0,30% - integrazione al finanziamento della disoccupazione involontaria). Laddove la riduzione contributiva spontanea dovesse comunque essere superiore ai 3 contributi evidenziati allora l'azienda potrebbe utilizzare il valore l'esonero sulle altre contribuzioni minori (malattia, Cig, ecc.) ovvero, in caso di ulteriore incapacità, sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.

La riduzione contributiva individualizzata opera, così come avviene per la prima misura compensativa introdotta, nella stessa percentuale di Tfr destinato a forme di previdenza complementare ovvero al fondo tesoreria. Pertanto se la quota di Tfr che fuoriesce dall'azienda è pari al 100% allora quella stessa azienda gode dell'intera riduzione percentuale, altrimenti non potrà usufruire in misura proporzionalmente ridotta. Sull'argomento sono state recentemente emanate anche le istruzioni operative che gli addetti al settore dovranno seguire per poter beneficiare della misura compensativa.

Il riferimento è alla circ. Inps n. 4 del 14.1.2008 tramite la quale l'istituto ha diffranto le seguenti indicazioni:

- normale esposizione dei contributi dovuti nel quadro "B/C" del modello DM10;
- determinazione della percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di Tfr destinate alla previdenza complementare o versate al fondo di tesoreria;
- esposizione nel quadro "D" del modello DM10 degli esoneri spettanti

con i seguenti codici:
■ TFR3: avviene il significato di "Rec. Contr. DL 203/2005 - Prev. Complementare";
■ TFR4: avviene il significato di "Rec. Contr. DL 203/2005 - Fondo di tesoreria".

Da ultimo l'istituto precisa che si ha diritto all'esonero contributivo ancorché il versamento effettivo delle quote di Tfr a forme di previdenza complementare avvenga in momenti successivi, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti. Tenuto conto delle novità introdotte, come sempre avviene in questi casi, trovano applicazione i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 5 del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26.3.1993 secondo la quale le aziende potranno regolarizzare i periodi di versamento a febbraio 2008 (recuperando le somme versate in eccesso) entro il giorno 16 del 3° mese successivo alla data di emanazione della citata circ. n. 4 ovvero entro il 16.4.2008.

BOHINIA A PAGINA

Collaboratori: tutte le aliquote per il 2008

di ALDO FORTE
Esperto in materia previdenziale

TUTTI I DATI DELLA GESTIONE SEPARATA INPS PER L'ANNO 2008

L'Inps, con circolare n. 8/2008, ha confermato l'innovazione già introdotta dalla legge finanziaria dello scorso anno secondo cui nella Gestione separata sono in vigore due sole aliquote fisc, riferite l'una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l'altra a tutti i riammettiti iscritti. Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16, legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli Anz, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%, così come specificato nel messaggio Inps n. 27090/2007. Conseguentemente le aliquote dovute alla Gestione separata dal 1° gennaio 2008 sono fissate come segue:

Categoria	Caratteristiche del rapporto	Aliquote contributive da applicare	Ripartizione del contributo	Versamento del contributo
Associati in partecipazione	Iscritti in cui il rapporto è ad esclusivo vantaggio prestazionale lavorativo	1. Iscritti soltanto alla gestione separata: ■ 24,72% per il reddito fino a 88.669,00 euro. 2. Iscritti alla gestione separata e ad altra gestione previdenziale o non pensionati, o titolari di pensione indicata o titoli di pensione di riserva (anzianità, vecchiaia, invalidità) ■ 17% fino a 88.669,00 euro.	65 per cento a carico dell'associato e 45 per cento a carico del titolare	Deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di corrispondenza del compenso da parte dell'associato
Collaboratori a progetto	Superano i 30 giorni nel corso dell'anno con lo stesso committente e/o 5 mila euro di compenso	3. Iscritti soltanto alla gestione separata: ■ 24,72% per il reddito fino a 88.669,00 euro. 4. Iscritti alla gestione separata e ad altra gestione previdenziale o non pensionati, o titolari di pensione indicata o titoli di pensione di riserva (anzianità, vecchiaia, invalidità) ■ 17% fino a 88.669,00 euro.	Due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore	Deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di corrispondenza del compenso da parte del committente
Collaboratori coordinati e coordinativi (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003)	Rapporto di durata non superiore a 90 gg. nell'anno con lo stesso committente e compenso non superiore a 5 mila euro; è possibile avere diversi rapporti con diversi committenti, ma ogni singolo rapporto non deve superare i 90 giorni e/o 15 mila euro	5. Iscritti soltanto alla gestione separata: ■ 24,72% per il reddito fino a 88.669,00 euro. 6. Iscritti alla gestione separata e ad altra gestione previdenziale o non pensionati, o titolari di pensione indicata o titoli di pensione di riserva (anzianità, vecchiaia, invalidità) ■ 17% fino a 88.669,00 euro.	Due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore	Deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di corrispondenza del compenso da parte del committente
Lavoratori autonomi occasionali e occasionali alla vendita a domicilio (1)	Compenso superiore a 5 mila euro nel corso dell'anno e/o, anche con diversi committenti	Allocazione, da applicarsi solo sulla parte di reddito eccedente 15 mila euro: 7. Iscritti soltanto alla gestione separata: ■ 24,72% per il reddito fino a 88.669,00 euro. 8. Iscritti alla gestione separata e ad altra gestione previdenziale o non pensionati, o titolari di pensione indicata o titoli di pensione di riserva (anzianità, vecchiaia, invalidità) ■ 17% fino a 88.669,00 euro.	Due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore	Deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di corrispondenza del compenso da parte del committente
Librari professionisti	Attività libero-professionista per la quale non esiste albo o cassa	8. Iscritti soltanto alla gestione separata: ■ 24,72% per il reddito fino a 88.669,00 euro. 9. Iscritti alla gestione separata e ad altra gestione previdenziale o non pensionati, o titolari di pensione indicata o titoli di pensione di riserva (anzianità, vecchiaia, invalidità) ■ 17% fino a 88.669,00 euro.	Il versamento è a carico dell'iscritto o del libero professionista	Deve essere effettuato attraverso due versamenti nella misura del 50% entro la stessa data prevista per la dichiarazione dei redditi e un altro nel mese successivo alla stessa data del primo versamento.

(1) L'Inps ha precisato che i contributi degli iscritti alla vendita a domicilio sono dovuti alle provvidenti determinate ai sensi dell'art. 26 bis, comma 4 del citato decreto, per ciascuna provvidenza dell'art. 2 del Dm 2 maggio 1990, n. 261. Di conseguenza, al fine previdenziale l'Inps ha rappresentato dell'importo delle provvidenti il netto delle detrazioni del 22% ed è su tale importo che il dovuto dev'essere gli italiani € 5.000,00 di mensilità.

Comune di Cavazzere - Protocollo n. 17920 del 12-10-2018 arrivo Cat. 4 Cl. 10

Ai fini delle operazioni descritte ai precedenti punti 5.1 e 5.2, si precisa che i datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di incapacità, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l'ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.

6. Misure compensative

L'articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Con circolare n. 23 del 24 gennaio 2007 sono state fornite indicazioni per l'operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.

Con la presente circolare si forniscono precisazioni per la fruizione delle misure compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelta manifestate dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2 (9)

6.1 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.

I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all'esercizio dell'opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 con il previsto codice "TF01", avente il significato di "rec. contr.TFR L. 297/82 - prev. compl.". Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell'esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell'esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare.

Al riguardo si precisa che, ai fini dell'accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

6.2 Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria.

I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

I nuovi contenuti dei regolamenti "de minimis" avranno incidenza su tutte le disposizioni in cui, ai fini dell'accesso a particolari misure, la legge e/o la prassi postulano il rispetto della disciplina sugli aiuti minori "de minimis" (a titolo di esempio lo sgravio in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016 da aziende fino a 9 addetti, ex art. 22 della legge n. 183/2011[13]; l'incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti destinatari/fruttori dell'indennità ASPI, ex articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013[14]).

La materia sarà oggetto di successivi specifici chiarimenti.



5) Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del TFR.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce che l'esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2013 in misura pari allo 0,27%, a far tempo dall'anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore - in misura pari allo 0,28%[15].

6) Disposizioni in materia di sgravi.

6.1) Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.

In materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, va osservato che l'articolo 10, c. 2, del DL 31 agosto 2013, n. 102 (L. 28 ottobre 2013, n. 124), ha previsto che le risorse del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228[16], si riferiscono allo sgravio contributivo da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno in corso, il decreto attuativo - utile a disciplinare il riconoscimento del benefici contributivo relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - è emanato entro il mese di febbraio.

Sulla materia potranno essere fornite maggiori precisazioni dopo l'emanazione del previsto decreto ministeriale.

6.2) Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Si ricorda che, l'articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 ha rimodulato la misura del benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge